

# CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XXII n. 7

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d’iniziativa del deputato **BERGAMINI**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale e sulla tutela del *made in Italy*

*Presentata il 29 maggio 2013*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La Commissione Parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale istituita nella scorsa legislatura ha svolto la propria attività focalizzando l’attenzione su due filoni di indagine: contraffazione di diverse tipologie di beni (nello specifico: agroalimentari, tessile e moda, tabacco); pirateria informatica e vendita *on line* di prodotti contraffatti.

Alla luce dei risultati dell’inchiesta che ha portato la Commissione ad approvare 4 relazioni tematiche e una relazione conclusiva dei lavori, sembra opportuno proseguire anche nel corso della XVII legislatura l’attività di studio e di indagine per approfondire ulteriormente le seguenti problematiche che, anche per ragioni di tempo — la Commissione ha iniziato i suoi lavori solo a fine ottobre 2010 —, non sono state in tutto e per tutto affrontate.

Anzitutto la natura instabile dei fenomeni esaminati e il ruolo della criminalità organizzata: la contraffazione e la pirateria sono fenomeni in continua evoluzione. È sufficiente seguire quotidianamente le notizie dei principali organi di stampa per capire che, a fronte della importante attività di repressione svolta dalle diverse Autorità nazionali, la criminalità organizzata — che l’attività della Commissione ha dimostrato essere pressoché dietro tutti i fenomeni di contraffazione — modifica rapidamente i propri sistemi di fornitura, logistica e distribuzione del materiale, nonché le modalità di penetrazione del mercato regolare. Complice la crisi è inoltre in corso — da parte di consorterie criminali — l’acquisizione di molte attività produttive e distributive nazionali in difficoltà, rendendo così ancora più difficile l’individuazione, da parte delle Autorità, delle attività illecite. Sarebbe opportuno, pertanto, rin-

novare un organo, quale la Commissione oggetto della presente proposta di inchiesta parlamentare, che possa studiare, analizzare e ottenere informazioni sul livello di penetrazione delle organizzazioni criminali nel mercato illegale della contraffazione.

È importante poi continuare a lavorare per identificare ed implementare gli strumenti in grado di rendere più efficace un reale coordinamento fra le molteplici Autorità nazionali deputate alla prevenzione ed al contrasto della contraffazione. La Commissione potrebbe offrire un contributo per cercare di chiarire definitivamente il quadro delle competenze, in modo da evitare sovrapposizioni e duplicazioni di funzioni, e mettere a regime uno scambio di dati funzionale e completo tra i singoli Corpi.

La Commissione ha raccolto, nelle sue relazioni, proposte di modifica legislativa provenienti da tutti i soggetti istituzionali nonché dai rappresentanti delle categorie produttive interessate dal fenomeno, da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea al fine di focalizzare l'attenzione del legislatore sulla gravità del fenomeno. Si tratta di modifiche fondamentali di diritto sostanziale e processuale, volte a perseguire in modo più efficace ed efficiente il crimine. Fermo restando che la Commissione non ha un autonomo potere di iniziativa legislativa è evidente tuttavia l'importanza di creare un organo *ad hoc* che approfondisca lo studio del fenomeno e possa fungere da stimolo costante al Parlamento sia per trovare rapidamente soluzioni legislative che favoriscano il contrasto di contraffazione e pirateria sia per valutarne il grado di effettiva applicazione.

Nella scorsa legislatura la Commissione, anche attraverso lo svolgimento di alcune missioni all'estero, ha potuto verificare le dimensioni internazionali assunte dai fenomeni criminali. Sarebbe pertanto opportuno proseguire lo studio delle buone prassi adottate all'estero nonché la verifica delle iniziative intraprese dall'Unione europea nell'attività di contrasto di tali fenomeni.

Oltre alla necessità di continuare ad approfondire e ad aggiornare l'inchiesta relativamente ai settori già studiati a causa della citata natura evolutiva e mutevole del fenomeno (si pensi, ad esempio, alla velocità delle innovazioni tecnologiche della rete e alle conseguenze sulla pirateria digitale o sul fenomeno della vendita *on line* di prodotti contraffatti) vi sono ulteriori settori merceologici gravemente colpiti dalla contraffazione che dovrebbero essere oggetto di apposita indagine. Tra questi, i più rilevanti sono: ricambi auto e di altro genere realizzati con materiali di scarsissima qualità che, a parte la somiglianza con il prodotto originale, non garantiscono assolutamente le caratteristiche di qualità e sicurezza che dovrebbe avere il prodotto originale; giocattoli falsi (ed altri prodotti di arredamento) assemblati con materiali potenzialmente pericolosi, quali vernici contenenti sostanze chimiche velenose o piccole parti staccabili; prodotti informatici ed elettronici; medicinali; prodotti di bellezza e cosmetici.

Nella XVI legislatura la Commissione ha poi effettuato 2 missioni in Toscana (a Firenze e Prato) e in Campania (a Napoli) per verificare il livello di penetrazione del fenomeno contraffattivo nei relativi distretti produttivi. Sarebbe opportuno proseguire l'analisi degli altri distretti produttivi nazionali interessati dalla contraffazione.

Sempre nel corso della XVI legislatura, la finalità di lotta alla contraffazione e, in particolare, di tutela del *made in Italy* hanno ispirato gli interventi connessi all'attività di impresa contenuti nella legge 23 luglio 1999, n. 99 (nota come « collegato energia »). La legge rafforza la tutela della proprietà industriale, in particolare nel settore penale, introducendo nuovi reati nel codice penale e modificando la disciplina dei beni sequestrati e confiscati nel corso di attività anticontraffazione. Ulteriori misure in materia sono state introdotte dal decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, il cui articolo 16 ha dettato una serie di dispo-

sizioni a difesa del *made in Italy* e dei prodotti interamente italiani.

Sul piano amministrativo con l'articolo 145 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 135, è stato istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Consiglio nazionale anticontraffazione, con il compito di coordinare e indirizzare l'insieme delle azioni di contrasto della contraffazione a livello nazionale, ed è stata rafforzata la tutela del *made in Italy* prevedendo la confisca dei locali ove vengono prodotti, depositati, o venduti i materiali contratti.

In particolare, i danni causati dalla contraffazione all'insieme delle capacità lavorative espressione di un determinato prodotto *made in Italy* sono incalcolabili e mettono in serio pericolo la competitività delle imprese italiane sui mercati internazionali. Il problema principale riguarderebbe soprattutto la minaccia proveniente dalla globalizzazione dei mercati. Il venir meno delle barriere di carattere protezionistico alla libera circolazione delle merci ha alimentato il diffondersi di comportamenti anomali: tra questi figura la dilagante imitazione dei prodotti e dei marchi aziendali di alcuni paesi europei da parte di produttori specialmente dell'area asiatica. Gli effetti negativi di questo fenomeno sono particolarmente preoccupanti per i settori produttivi del cosiddetto *made in Italy* e per i distretti produttivi locali che ne costituiscono l'ossatura portante.

Al riguardo, l'allora procuratore Pietro Grasso ha osservato che l'attività di contrasto posta in essere dai singoli Stati non sembra avere sortito, finora, i risultati auspicati. La causa principale di ciò risiederebbe nella mancata omogeneità tra le norme in materia vigenti all'interno di ciascun Paese, ognuno rimanendo fedele alle proprie leggi e alle proprie tradizioni, a scapito della possibilità di trovare un metodo comune e coordinato per affron-

tare in sinergia una seria battaglia contro il dilagare del fenomeno.

Inoltre, spesso l'indicazione fuorviante dell'italianità di alcuni prodotti sistematicamente attuata, sovente in maniera estremamente ambigua, sulla maggior parte dei mercati esteri in modo da ingannare i consumatori sulla esatta provenienza di un bene (il cosiddetto *italian sounding*) non costituendo un illecito, di fatto, si è rivelata come la battaglia più ardua da intraprendere al fine di tutelare il valore e la qualità delle nostre produzioni nazionali. Tale fenomeno non solo crea un notevole danno al potenziale di esportazione del *made in Italy*, ma rappresenta una forma di concorrenza assolutamente sleale e parassitaria, non solo per i prodotti italiani.

Tra l'altro, vale la pena ricordare che nel corso degli anni molte aziende si sono affermate sul mercato dell'italianità mediante continui richiami al nostro Paese, più o meno in buona fede, utilizzando segni distintivi del *made in Italy* agroalimentare e adottando strategie di *marketing* che hanno indotto il consumatore straniero ad attribuire ai prodotti commercializzati caratteristiche d'eccellenza. A livello mondiale, si stima che il giro d'affari dell'*italian sounding* superi i 60 miliardi di euro l'anno (164 milioni di euro al giorno), una cifra 2,6 volte superiore rispetto all'attuale valore delle esportazioni italiane di prodotti agroalimentari (23,3 miliardi di euro nel 2009).

È quindi fondamentale mettere in atto tutti gli strumenti in grado di perseguire l'obiettivo della lotta alla contraffazione e di tutela del *made in Italy*, a cominciare dal portare avanti le attività e il lavoro della Commissione di inchiesta della Camera dei deputati.

Per questo la presente proposta ne ripropone la costituzione nella XVII legislatura con i medesimi poteri e le medesime finalità, rafforzando tuttavia il concetto della tutela del *made in Italy*.

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

## ART. 1.

*(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta).*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della diffusione delle merci contraffatte e delle merci usurpative in campo commerciale, di seguito denominata « Commissione », con l'obiettivo di approfondire la loro conoscenza al fine di poterli contrastare in modo efficace e di studiare le buone prassi sperimentate in Europa e la legislazione applicata nei Paesi membri dell'Unione europea.

2. Ai fini della presente deliberazione si intendono:

a) per « merci contraffatte »: le merci che recano illecitamente un marchio identico ad un marchio registrato;

b) per « merci usurpative »: le merci che costituiscono riproduzioni illecite di prodotti tutelati da diritti di proprietà intellettuale.

3. La Commissione ha il compito di accertare i risultati raggiunti e i limiti istituzionali, tecnologici, normativi, organizzativi e finanziari attribuibili al livello nazionale che hanno reso inadeguate le azioni delle istituzioni nel contrasto dei fenomeni di cui al comma 1, con particolare riferimento al mancato esercizio dei poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori previsti dall'ordinamento, alla funzionalità del sistema di raccolta dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti pubblici coinvolti e alla valutazione approfondita di fatti e di fenomeni sociali al fine di prevedere politiche di prevenzione e di individuare poteri di controllo e di repressione più efficaci, con particolare riferimento alla tutela del *made in Italy*. La

Commissione ha altresì il compito di valutare l'entità delle risorse da destinare al sistema statistico per definire la misura delle attività connesse alla contraffazione e alla pirateria nel campo commerciale, le buone prassi e la normativa applicate in altri Paesi membri dell'Unione europea e la congruità dell'interazione tra le norme vigenti in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e quelle in materia di promozione dell'invenzione.

4. La Commissione, in particolare, raccoglie dati sulle diverse realtà territoriali e dei distretti industriali italiani allo scopo di accertare la dimensione del fenomeno, specialmente per quanto riguarda:

a) le merci contraffatte e usurpative vendute sul territorio nazionale, suddivise per settori produttivi;

b) le merci contraffatte e usurpative che transitano sul territorio nazionale per essere commercializzate in altri Paesi;

c) la produzione illegittima di merci contraffatte e usurpative approntate da licenziatari di produzione infedeli e da questi smerciate, con o senza il marchio originale, ma comunque in violazione del contratto di licenza;

d) la produzione illegittima di merci contraffatte e usurpative destinate contrattualmente a specifiche aree geografiche, ma dirottate da licenziatari commerciali infedeli fuori dalle zone di loro pertinenza;

e) la produzione illegittima di merci che, senza violare direttamente marchi o modelli, ne imitano in maniera tendenziosa o confusiva l'aspetto;

f) la diffusione delle merci contraffatte e usurpative attraverso il commercio elettronico;

g) le risorse effettivamente impegnate per rafforzare il sistema di contrasto, a partire da quello doganale;

h) le eventuali inefficienze e sottovalutazioni da parte delle istituzioni, le eventuali sottovalutazioni da parte della società civile, le eventuali responsabilità degli enti preposti, l'impegno nel contrastare il fe-

no meno relativo alla produzione di merci contraffatte e usurpative nel territorio nazionale e, infine, l'impegno nel sensibilizzare i consumatori sulla gravità del fenomeno stesso;

*i)* le eventuali connessioni con la criminalità organizzata;

*l)* le eventuali omissioni nell'esercizio dei poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori previsti dall'ordinamento, la corretta applicazione della normativa di riferimento e l'eventuale esigenza di un adeguamento della stessa, anche relativamente all'indicazione del Paese di origine dei prodotti;

*m)* la situazione delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali in rapporto alle possibilità di accesso ai diritti di proprietà industriale, nonché alla difesa e tutela degli stessi diritti;

*n)* la qualità dei brevetti nazionali e l'eventuale esistenza di brevetti inutilizzati o di brevetti rilasciati senza il prescritto esame del loro contenuto inventivo.

## ART. 2.

*(Composizione e durata).*

1. La Commissione è composta da ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento.

4. La Commissione è istituita per la durata della XVI legislatura.

5. La Commissione ogni dodici mesi, e comunque al termine dei lavori, presenta una relazione all'Assemblea della Camera dei deputati.

## ART. 3.

*(Poteri e limiti).*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità di cui all'articolo 1.

3. La Commissione può richiedere copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

4. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.

5. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini precisati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

9. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

ART. 4.

*(Obbligo del segreto).*

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3 che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.

ART. 5.

*(Organizzazione interna).*

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie, in particolare di esperti dei settori economici interessati, previa consultazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite mas-

simo di 50.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17022000520\*